

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione IV Civile

Relazione integrativa

Nella Procedura n. Rg 3475/2021 - Piano del Consumatore Simona Anderlini – RG 3475 – 2021
G.D. Antonella Remondini

In ottemperanza al decreto di Codesto Tribunale del 28 giugno 2021, con il quale è stata richiesta relazione integrativa sotto il profilo della meritevolezza del debitore ai sensi dell'art. 9, comma 3bis, L. 3/2012 come modificato dalla L. 176/2020, si espone quanto segue:

Il primo finanziamento (per il quale non è stata reperita copia del contratto nè dall'istituto finanziario né dalla debitrice) con cessione del quinto dello stipendio a favore di **Prestitalia Spa** è stato acceso nel **2011** in costanza di matrimonio congiuntamente al marito, principalmente per aiutarlo nelle difficoltà incontrate nella propria attività lavorativa. Tale prestito è stato rinnovato nel 2017 (per un importo di euro 20.400,00), nel tentativo di allungare la scadenza del finanziamento originario ed acquisire una minima liquidità che le consentisse di vivere dignitosamente anche per far fronte ai sopraggiunti problemi di salute della madre anziana, assistita personalmente dalla sig.ra Anderlini anche materialmente. A ciò si aggiunga che dopo la separazione dal marito, avvenuta nel 2016, la sig.ra ha dovuto provvedere da sola al pagamento dell'intera quota delle rate, prima ripartite al 50% con il marito.

Nel frattempo nel **2016**, a separazione avvenuta, al fine di andare a vivere in un appartamento lontano dal marito, la sig.ra ha richiesto un piccolo prestito personale, con conto corrente e carta di credito alla **Banca Nazionale del Lavoro**, nella certezza di poter restituire il debito con le sue risorse derivanti dall'attività lavorativa; tutto il credito, onorato fino al 2017, è stato poi ceduto nel 2020 dalla BNL alla **MbCreditsolutions Spa** (per un importo complessivo residuo di euro 15.814,07, per il quale, anche in questo caso, non è stato possibile reperire la copia del contratto, sebbene richiesta, né dall'istituto finanziario né dalla debitrice)

Nel **2019** per cercare di sistemare situazioni pendenti ha ottenuto da **Banca Privata Leasing S.p.a** un prestito personale (per un importo originario di euro 27.877,66), con cessione del quinto in deroga,

in quanto già esistente la cessione del quinto nei confronti di Prestitalia Spa; anche questo finanziamento è stato poi ceduto nel 2020 dalla Banca Privata Leasing alla **Pitagora Spa**.

Sempre nel **2019** infine, ulteriori problemi sopraggiunti all'ex marito per via della chiusura della ditta dove era occupato e l'urgenza di saldare alcuni debiti onde evitare conseguenze maggiormente gravose, la spinsero a richiedere un ulteriore prestito a **Poste Italiane** (per un importo di euro 8.885,00), credito poi ceduto alla **Compass Banca Spa**.

Le cause del sovraindebitamento, da imputare certamente alla separazione dal marito ed al venir meno del suo supporto economico, nonché al peggioramento delle condizioni di salute della madre anziana, hanno condotto la debitrice a contrarre nuovi finanziamenti al solo fine di consolidare i debiti pregressi, allungare i tempi delle scadenze dei prestiti ed acquisire un minimo di liquidità per vivere.

Dall'analisi della posizione debitoria maturata, non si manifestano spese di carattere voluttuarie o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

Occorre, inoltre, considerare come l'esposizione debitoria sia tutta nei confronti di istituti bancari/finanziari che, sebbene abbiano continuato ad erogare finanziamenti che sistematicamente venivano utilizzati per coprire debiti precedenti, sembra abbiano rispettato gli obblighi di legge in ordine all'assunzione delle necessarie informazioni sulla rischiosità delle operazioni e sulla adeguatezza alle condizioni economiche del debitore.

Sotto il profilo soggettivo, anche qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa in capo alla debitrice, assumerebbe comunque i connotati di una colpa lieve, per aver ella fatto ricorso al credito in misura non perfettamente proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta. E ciò, stante il tenore della novella normativa, non pare possa essere considerato di ostacolo all'omologa del piano.

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni fin qui riportate, va escluso che l'istante, all'atto della stipulazione dei contratti di finanziamento abbia determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, stante l'evidente stato di necessità, nell'assoluta assenza di atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

In conclusione

- le cause dell'indebitamento sono in stretta correlazione con la separazione dal marito e con quanto da ciò derivante, nonché delle condizioni di salute della madre, cui doveva provvedere.
- non vi sono elementi per ritenere che l'operato della debitrice nell'assumere le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stato assunto senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto con la propria situazione reddituale/patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni, ove ritenuti necessari da Codesto Tribunale.

Bologna, 10.7.2021

Dott. Elio Arcuri